Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 337 del 30 dicembre 1972

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 30 dicembre 1972** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1972.

Modalità applicative dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dagli istituti e dalle aziende di credito.

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1972.

Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto del commercio dei giornali periodici e delle altre pubblicazioni periodiche registrate come tali o di prezzo unitario non superiore alle lire duemilacinquecento.

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1972.

Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto del commercio dei generi la cui importazione, fabbricazione, distribuzione e vendita è riservata esclusivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1972.

Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto del commercio dei fiammiferi.

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1972.

Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1972.

Modalità applicative dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dagli istituti e dalle aziende di credito.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale viene istituita l'imposta sul valore aggiunto;

Visti gli articoli 22, secondo comma, 29, terzo comma, 73, primo comma e 74, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Ritenuta l'opportunità di fare uso delle facoltà conferite dai detti articoli per quanto concerne l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate dagli istituti e dalle aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti e le aziende di credito sono obbligati ad emettere le fatture, anche se relative ad operazioni esenti o non imponibili, soltanto a richiesta dei clienti.

Le fatture possono essere emesse dalla sede centrale, dal Centro elettrocontabile, dalle dipendenze, dai servizi ed uffici e possono comprendere tutte le operazioni effettuate con lo stesso cliente in periodi di tempo non superiore al trimestre solare, a condizione che in ogni caso siano rilasciate prima della scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 4.

Art. 2.

Le fatture possono essere numerate in ordine progressivo non continuo, ovvero mediante l'adozione di un codice riferito al tipo di operazione effettuata, semprechè contengano gli elementi, anche se in codice, indispensabili per individuare la sede centrale, il centro elettrocontabile, la dipendenza, il servizio o l'ufficio che ha emesso il documento.

Art. 3.

Entro lo stesso termine previsto dall'ultimo comma del precedente art. 1 potrà essere annotato nel registro di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni effettuate in ciascun trimestre solare, distinguendo le operazioni imponibili, quelle non imponibili e quelle esenti.

Ai fini delle registrazioni previste dall'art. 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, è data la facoltà di raggruppare in unica annotazione trimestrale le fatture relative ai beni e servizi acquistati dallo stesso soggetto, senza obbligo di provvedere alla numerazione, a condizione che le singole fatture siano di importo inferiore a L. 20.000 e che nel registro sia indicato il numero complessivo delle fatture comprese nell'annotazione.

Art. 4.

Gli istituti e le aziende di credito sono autorizzati a presentare le dichiarazioni di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e ad effettuare i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto ad esse relativi trimestralmente, entro il mese successivo a ciascun trimestre solare. Nella dichiarazione devono essere comprese tutte le operazioni effettuate nel trimestre precedente.

Art. 5.

Gli istituti e le aziende di credito sono dispensati dal presentare in allegato alla dichiarazione annuale l'elenco dei clienti previsto dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 6.

Il presente decreto ha efficacia dal 1° gennaio 1973.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(13435)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1972.

Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto del commercio dei giornali periodici e delle altre pubblicazioni periodiche registrate come tali o di prezzo unitario non superiore alle lire duemilacinquecento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale viene istituita la imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 74, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il quale dispone che per il commercio dei giornali periodici e delle altre pubblicazioni periodiche registrate come tali e di prezzo unitario non superiore alle L. 2500, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta dagli editori, secondo modalità e termini da stabilire con apposito decreto ministeriale, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione alle vendite effettuate ovvero al numero delle copie consegnate o spedite, incluse quelle cedute in abbonamento, diminuito del 40 % a titolo di forfetizzazione della resa;

Considerato che le pubblicazioni periodiche aventi carattere politico, sindacale, culturale, religioso o sportivo, comprese quelle realizzate mediante raccolta e apposizione di figurine, sono soggette all'imposta del 6 %, mentre le pubblicazioni periodiche non aventi le accennate caratteristiche sono soggette all'imposta del 12 %;

Tenuto conto che ai sensi dello stesso art. 74, le operazioni relative al commercio delle citate pubblicazioni, per le quali non si fa luogo a corresponsione d'imposta, sono da considerare non imponibili agli effetti del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Tenuto conto, inoltre, che egualmente non imponibili sono da considerare le operazioni relative al commercio dei giornali quotidiani di ogni specie, compreso il numero settimanale recante altra testata ed i notiziari quotidiani delle agenzie di stampa;

Decreta:

Art. 1.

Gli editori annotano in apposito registro numerato e bollato ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

a) il numero delle copie stampate, consegnate o spedite, indicando separatamente quello delle copie costituenti la resa forfetaria del 40 % nonchè delle copie esportate che non sono rilevanti ai fini del calcolo della resa;

b) l'ammontare complessivo del prezzo di vendita al pubblico netto d'imposta e quello della relativa imposta.

Gli editori che optano per il pagamento dell'imposta in base alle copie effettivamente vendute, emettono nei confronti di ciascun distributore, rivenditore diretto od abbonato, per le vendite effettuate in ciascuna settimana o mese, globalmente, apposita fattura o estratto conto e riepilogano detti documenti su un registro conforme a quello previsto nel precedente comma, facendo risultare il numero delle copie vendute, l'ammontare del prezzo netto d'imposta e quello della relativa imposta.

Il sistema prescelto per ciascuna testata è vincolante per l'anno solare.

Ai fini dei precedenti commi, sulle pubblicazioni deve essere indicato il prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell'imposta.

Le registrazioni di cui ai precedenti commi devono essere eseguite distintamente per ciascuna testata.

Le annotazioni di cui al primo comma devono essere eseguite nel termine di quarantacinque giorni dalla stampa, dalla spedizione o dalla consegna, e quelle di cui al secondo comma entro trenta giorni dall'emissione della fattura o dell'estratto conto.

Per il commercio dei giornali quotidiani non vi è obbligo di fatturazione e registrazione.

Art. 2.

Per le pubblicazioni indicate nell'art. 1, di provenienza estera, l'imposta è riscossa dalla dogana con le aliquote ivi indicate, in base al valore determinato ai sensi dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; tale valore, a richiesta degli importatori, è diminuito del 40 % a titolo di forfetizzazione della resa.

Le importazioni di giornali quotidiani non sono soggette all'imposta.

Art. 3.

I distributori di giornali quotidiani e periodici nonchè delle altre pubblicazioni periodiche che addebitano a ciascun editore o importatore i corrispettivi pagati per le operazioni di trasporto, trabalzo, strillonaggio e per le altre prestazioni accessorie ad essi rese, debbono fare risultare tale addebito da apposita fattura con separata indicazione sulla medesima della relativa imposta.

Art. 4.

E' ammessa alla detrazione o al rimborso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta corrisposta per l'acquisto o la importazione di beni e servizi impiegati nella produzione, edizione e commercio dei giornali quotidiani e periodici, nonchè delle altre pubblicazioni periodiche contemplate dal presente decreto.

Art. 5.

Ai rivenditori delle pubblicazioni contemplate dal presente decreto non si applicano, limitatamente all'attività dai medesimi svolta in tale settore, gli obblighi derivanti dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 6.

Resta valido il riconoscimento del carattere politico, sindacale o culturale dei giornali periodici attribuito in applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386 e della legge 1° agosto 1949, n. 482.

Il comitato consultivo interministeriale, costituito con decreto 9 marzo 1959 del Presidente del Consiglio dei Ministri, avente il compito di esprimere parere sul carattere politico, sindacale, culturale dei giornali periodici per l'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386, e della legge 1° agosto 1949, n. 482, è investito delle stesse attribuzioni anche per la determinazione del carattere religioso o sportivo dei giornali periodici ai fini dell'aliquota del 6 %.

Art. 7.

Gli editori, gli importatori ed i distributori sono esonerati dall'obbligo della presentazione dell'elenco dei clienti previsto dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 8.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1973.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(13436)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1972.

Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto del commercio dei generi la cui importazione, fabbricazione, distribuzione e vendita è riservata esclusivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale viene istituita l'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 74, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il quale dispo-

ne che, per il commercio dei generi di cui la legge riserva l'importazione o la fabbricazione nonchè la relativa distribuzione o vendita, esclusivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta, secondo modalità e termini da stabilire con apposito decreto ministeriale, dall'Amministrazione stessa sulla base del prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta medesima;

Considerato che detti generi di monopolio sono elencati nelle tabelle annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;

Tenuto conto che ai sensi del richiamato art. 74, le operazioni relative al commercio dei citati generi di monopolio, per le quali non si fa luogo a corresponsione d'imposta, sono da considerare non imponibili ai sensi del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Decreta:

Art. 1.

I depositi generi di monopolio, ai quali, ai sensi del decreto ministeriale 29 maggio 1928 sull'ordinamento contabile dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, affluiscono le entrate, e che debbono effettuare il periodico versamento degli introiti nelle sezioni di Tesoreria della propria provincia, versano contemporaneamente, a titolo di acconto, anche l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto relativo alle vendite effettuate nello stesso periodo.

Di tale versamento i depositi richiedono distinta quietanza di Tesoreria con imputazione al competente capitolo del bilancio di entrata dello Stato, relativo alla imposta sul valore aggiunto.

Art. 2.

Il deposito generi di monopolio di Roma provvede:

a) agli adempimenti necessari per il recupero trimestrale, a favore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto corrisposto dall'amministrazione stessa per i beni ed i servizi acquistati od importati nel corso del trimestre solare precedente;

b) al conguaglio annuale tra l'ammontare totale dell'imposta sul valore aggiunto già versato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l'ammontare complessivo dei ricuperi di cui alla precedente lettera *a*).

A tal fine il deposito generi di monopolio di Roma per quanto previsto alla lettera *a*), presenta all'ufficio I.V.A. di Roma, entro i sessanta giorni successivi a ciascun trimestre, una dichiarazione dalla quale risulti:

1) l'ammontare dei versamenti da esso deposito effettuati a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto, relativo alle proprie operazioni con le modalità di cui al precedente art. 1, nel corso del trimestre;

2) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per i beni e servizi acquistati e importati nel corso del trimestre, debitamente comprovato dalla documentazione di cui al successivo art. 3;

3) l'ammontare del conguaglio, a credito o a debito, risultante dal confronto fra gli importi complessivi di cui ai precedenti numeri 1 e 2.

Qualora emerga una differenza a debito, il deposito di Roma provvede ad effettuare il conguaglio con versamenti da eseguire nel corso del trimestre successivo, osservando le modalità di cui all'art. 1.

Ove risulti una differenza a credito, il deposito di Roma provvede ad effettuare il conguaglio con versamenti da eseguire nel corso del trimestre successivo, imputando i detti versamenti, fino alla concorrenza dell'ammontare del saldo precitato, al competente capitolo dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, richiedendo quietanza di contabilità speciale, ai sensi dell'art. 12 del citato decreto ministeriale 29 maggio 1928, sull'ordinamento contabile dell'Amministrazione dei monopoli.

Per quanto previsto alla precedente lettera *b*) il deposito di Roma presenta all'ufficio I.V.A. di Roma, entro il mese di aprile di ogni anno, un quadro riassuntivo generale dei versamenti di acconto, effettuati da tutti i depositi, e degli importi dell'imposta sul valore aggiunto corrisposti per rivalsa dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e soggetti a recupero, riportando l'importo a conguaglio nell'esercizio successivo.

Art. 3.

Per le spese effettuate dagli organi periferici della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i rendiconti amministrativi trimestrali resi — giusta le disposizioni vigenti — dai funzionari delegati, devono essere corredati da un elenco, in duplice esemplare, di tutte le note e fatture relative all'acquisto di beni e servizi, contabilizzate nei rendiconti stessi, per le quali l'Amministrazione ha assolto per rivalsa l'imposta sul valore aggiunto.

L'elenco comprende i seguenti elementi per ciascuna fattura:

a) numero e data;

b) nome e cognome o, se si tratti di impresa, società od ente, denominazione o ragione sociale;

c) ammontare dell'imponibile dell'operazione o delle operazioni ed ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Analogo elenco, anch'esso in duplice esemplare, viene trimestralmente compilato dagli uffici della direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per le spese il cui pagamento è stato effettuato con mezzi diversi dagli ordini di accreditamento.

Un esemplare per ciascuno di detti elenchi è allegato ad un riassunto generale, riportante l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto corrisposto per rivalsa dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nel trimestre, e costituisce la documentazione che il deposito generi di monopolio di Roma è tenuto ad esibire all'ufficio I.V.A. di Roma ai sensi del n. 2) del precedente art. 2.

Gli elenchi ed il riassunto generale previsti dal presente articolo, sostituiscono a tutti gli effetti le registrazioni prescritte dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 4.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è esonerata dall'obbligo della presentazione dell'elenco dei clienti previsto dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1973.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(13437)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1972.

Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto del commercio dei fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale viene istituita la imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 74, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il quale dispone che, per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta, secondo modalità e termini da stabilire con apposito decreto ministeriale, dal consorzio medesimo, sulla base del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi al netto dell'imposta stessa;

Tenuto conto che, ai sensi dello stesso art. 74, le operazioni relative al commercio dei fiammiferi, per le quali non si fa luogo a corresponsione d'imposta, sono da considerare non imponibili agli effetti del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Tenuto conto, altresì, che ugualmente non imponibili sono le prestazioni rese al Consorzio industrie fiammiferi dai depositari del consorzio stesso per la distribuzione dei fiammiferi;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio industrie fiammiferi, per i fiammiferi importati od estratti mensilmente da ciascuna fabbrica con destinazione al consumo interno, annota, entro la fine del mese successivo, in apposito prospetto, per ciascun tipo, le relative quantità, i prezzi unitari, gli importi al netto dell'imposta sul valore aggiunto e l'ammontare dell'imposta.

Il consorzio annota l'ammontare imponibile e quello dell'imposta, risultanti dal prospetto di cui al precedente comma, nel registro delle fatture previsto dallo art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e provvede per la dichiarazione ed i versamenti mensili ai sensi dell'art. 27 del suddetto decreto.

Art. 2.

In caso di distruzione di fiammiferi, risultante da apposito verbale convalidato dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, per i quali sia già stato emesso il documento in conformità al disposto di cui al precedente art. 1, il Consorzio industrie fiammiferi ha diritto di portare in detrazione, ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta corrisposta.

Art. 3.

Il Consorzio industrie fiammiferi è esonerato dallo obbligo della presentazione dell'elenco dei clienti previsto dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1973.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(13438)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1972.

Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità da osservare per la disciplina dei rapporti di interscambio tra la Repubblica italiana e quella di San Marino;

Visti gli accordi stipulati dai due Stati mediante lo scambio di note diplomatiche, avvenuto in data 21 dicembre 1972;

Decreta:

TITOLO PRIMO

CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Art. 1.

Gli operatori economici italiani i quali esportano beni nella Repubblica di San Marino sono tenuti ad emettere, nel momento in cui avviene ciascuna spedizione dei beni medesimi, apposita bolletta, in triplice esemplare, nella quale debbono essere indicati:

a) la ditta, la denominazione e la ragione sociale, ovvero il nome e cognome, la sede, la residenza ovvero il domicilio dei soggetti tra i quali è effettuata l'operazione di esportazione;

b) la natura, la qualità e la quantità dei beni oggetto dell'operazione.

Uno degli esemplari della bolletta deve restare in possesso dell'emittente, mentre gli altri due debbono accompagnare i beni nel territorio della Repubblica di San Marino.

Art. 2.

Per le cessioni di beni, la fattura di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere emessa in quadruplice esemplare, nei termini stabiliti dall'articolo medesimo; tre di tali esemplari debbono essere dall'emittente consegnati o spediti all'acquirente.

Art. 3.

L'operatore economico italiano deve:

1) registrare, a norma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le fatture emesse;

2) allegare alla bolletta di consegna prevista dallo art. 1 del presente decreto l'esemplare della fattura ad esso restituita dall'acquirente, debitamente assoggettato all'imposizione vigente nel territorio della Repubblica di San Marino mediante apposizione, sull'esemplare medesimo, della seconda sezione delle apposite marche in uso nella Repubblica di San Marino, le cui caratteristiche sono indicate nel successivo art. 19.

Art. 4.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si considerano effettuate nello Stato le cessioni di beni regolate da questo titolo a condizione che sia:

a) fornita la prova di cui all'ultimo comma del precedente articolo;

b) presa nota di tale prova a margine delle corrispondenti scritture eseguite nel registro di cui allo art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

TITOLO SECONDO

CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 5.

Per le cessioni di beni poste in essere da operatori economici sammarinesi nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Italia il cedente deve spedire all'Ufficio imposta sul valore aggiunto di Pesaro tre esemplari delle fatture emesse nei confronti dell'acquirente, muniti di apposito visto dell'Ufficio tributario della Repubblica di San Marino.

Art. 6.

All'Ufficio imposta sul valore aggiunto di Pesaro, entro il giorno successivo a quello in cui pervengono ad esso i documenti indicati nell'art. 5, deve:

a) annotare, su apposito registro, il numero progressivo annuale, la data in cui viene eseguita la formalità, la ditta o la ragione sociale ovvero il nome e cognome del cedente e dell'acquirente nonchè ogni altro elemento contenuto nella fattura;

b) apporre sull'originale fattura e sugli altri due esemplari di essa la data di registrazione ed il numero progressivo annuale del registro di cui alla lettera *a*). Tale annotazione deve recare la firma del direttore dell'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e deve essere munita del timbro a calendario dell'ufficio stesso;

c) restituire al cedente l'originale fattura;

d) trasmettere:

1) all'Ufficio tributario della Repubblica di San Marino uno degli esemplari della fattura;

2) all'Ufficio imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione provinciale si trova la sede, la residenza, il domicilio o la stabile organizzazione commerciale dell'acquirente, l'altro esemplare della fattura. La trasmissione di tali documenti deve effettuarsi in base ad elenco in duplice esemplare, uno dei quali viene restituito in segno di ricevuta.

La presentazione all'Ufficio imposta sul valore aggiunto di Pesaro dei documenti di cui all'art. 5 non costituisce caso d'uso e l'annotazione di essi sul registro previsto dal presente articolo non costituisce registrazione del documento medesimo.

Art. 7.

Per l'introduzione nello Stato di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino, l'operatore economico italiano corrisponde l'imposta sul valore aggiunto a norma del secondo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 8.

L'operatore economico italiano deve:

a) annotare le fatture nei registri previsti dagli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, osservando le disposizioni da essi stabilite;

b) dare comunicazione all'Ufficio imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 6, lettera *d*), n. 2), dell'avvenuta annotazione nei registri previsti alla lettera *a*), indicando il numero progressivo annuale dei registri medesimi.

L'Ufficio imposta sul valore aggiunto di cui allo art. 6, lettera *d*), n. 2), ricevuta la comunicazione prevista dalla lettera *b*) del precedente comma, deve prenderne nota a margine dell'elenco di trasmissione ad esso inviato dall'Ufficio imposta sul valore aggiunto di Pesaro e sull'esemplare della relativa fattura trasmessagli dall'ufficio anzidetto. Detti documenti vanno conservati agli atti dell'Ufficio ai fini dell'accertamento di imposta previsto dal titolo quarto del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

TITOLO TERZO

IMPORTAZIONI DI BENI PROVENIENTI DA PAESI TERZI, DESTINATI AL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Art. 9.

Per i beni provenienti da Paesi terzi, compresi quelli che sono membri delle Comunità economiche europee, destinati al territorio della Repubblica di San Marino, le competenti dogane, all'atto dell'importazione, assu-

mono in deposito il solo ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, che deve essere determinato a norma dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Per il versamento alle dogane dell'importo dell'imposta sul valore aggiunto si applicano le norme di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62.

Per le importazioni di cui al primo comma, non si può fare ricorso al pagamento periodico od a quello differito previsto dagli articoli 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62.

Art. 10.

La fattura estera ed eventualmente quella nazionale rilasciata per la vendita di merci allo Stato estero, devono essere vistate dalla competente dogana che vi annota gli estremi della bolletta figlia relativa alla somma depositata a titolo di imposta sul valore aggiunto. Su tale bolletta figlia la dogana deve anche indicare il valore imponibile sulla base del quale è stata liquidata l'imposta sul valore aggiunto.

La fattura di cui al precedente comma deve accompagnare i beni dalla dogana che ha eseguito l'operazione d'importazione fino al territorio della Repubblica di San Marino.

Art. 11.

Per i beni destinati al territorio della Repubblica di San Marino deve essere eseguita una distinta operazione d'importazione per ciascun destinatario.

Art. 12.

La dogana che ha eseguito l'operazione d'importazione provvede a rimborsare all'Ufficio tributario della Repubblica di San Marino l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto da essa assunto in deposito a condizione che:

a) sia ad essa trasmessa, con apposito elenco, da parte del predetto ufficio tributario, la bolletta figlia relativa all'importo depositato per il suddetto titolo;

b) sulla bolletta di cui alla lettera *a*), risulti:

1) assolta l'imposizione prevista nel territorio della Repubblica di San Marino, mediante applicazione della prima sezione delle marche di cui al successivo art. 19;

2) attestata da parte dell'ufficio tributario l'effettiva introduzione dei beni nel proprio territorio.

Art. 13.

Il rimborso di cui all'art. 12 del presente decreto deve essere operato entro quindici giorni dalla ricezione, da parte della dogana, dei documenti indicati in tale articolo ed il relativo versamento deve essere eseguito sul conto corrente postale n. 8/11311, intestato a « Ufficio Tributario - 43031 Repubblica di San Marino », previa detrazione delle previste tasse postali.

La dogana deve indicare, nella causale di versamento, gli estremi delle relative bollette per le quali procede a rimborso. Dell'avvenuto accreditamento dell'importo versato la dogana stessa riceverà conferma da parte dell'Ufficio tributario della Repubblica di San Marino.

Art. 14.

Trascorsi tre mesi, prorogabili dal Ministero delle finanze per giustificati motivi, dall'emissione della bolletta prevista dall'art. 10 del presente decreto senza che essa sia restituita alla competente dogana con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 12 del presente decreto, l'importo a suo tempo depositato a titolo di imposta sul valore aggiunto è incamerato, mediante emissione di specifica bolletta di riscossione, e versato al capitolo imposta sul valore aggiunto del bilancio delle entrate del Ministero delle finanze.

L'importo d'imposta affluito al bilancio delle entrate è rimborsabile con l'osservanza delle disposizioni previste per i rimborsi dei diritti doganali.

Art. 15.

Gli importi di imposta sul valore aggiunto dovuti, ma non assunti, per qualsiasi motivo, in deposito dalla dogana che ha eseguito l'operazione di sdoganamento non sono recuperati dalla Repubblica italiana.

Qualora la competente dogana accrediti all'Ufficio tributario della Repubblica di San Marino importi d'imposta sul valore aggiunto non spettanti, è tenuta a chiederne la restituzione e ad introitarli, mediante emissione di specifica bolletta di riscossione, curandone, poi, il versamento al capitolo imposta sul valore aggiunto del bilancio delle entrate del Ministero delle finanze.

Titolo quarto

ESPORTAZIONI DI BENI DAL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO A QUELLO DI PAESI DIVERSI DALLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 16.

Per ciascuna cessione di beni posti in essere da operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nel territorio della Repubblica di San Marino nei confronti di residenti in Paesi diversi dalla Repubblica italiana, deve essere presentata alle dogane la relativa fattura, almeno in duplice esemplare, dalla quale deve risultare anche l'ufficio doganale presso il quale verrà effettuata l'operazione di esportazione.

Tale fattura nonchè due esemplari di essa debbono recare specifico visto apposto dall'Ufficio tributario della Repubblica di San Marino, il quale trasmette alla dogana indicata nella citata fattura uno di tali esemplari.

Art. 17.

La dogana di cui all'art. 16 annota per le esportazioni previste dall'anzidetto articolo, in apposito registro, il numero progressivo annuale, la data in cui viene eseguita l'operazione di esportazione, la ditta o la ragione sociale ovvero il nome e cognome di colui che esporta i beni.

Successivamente, a margine della scritturazione di cui al primo comma, la dogana deve indicare, sulla base dell'esemplare della fattura ad essa spedito dall'Ufficio tributario della Repubblica di San Marino, gli estremi del documento ad ogni altro elemento in essa contenuto.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

I registri previsti dagli articoli 6 e 17 del presente decreto debbono essere, prima dell'uso, vidimati dalla intendenza di finanza nella cui circoscrizione territoriale hanno sede i competenti Uffici finanziari interessati.

Art. 19.

Le marche in uso nella Repubblica di San Marino recano le seguenti diciture:

nella parte superiore: Repubblica di San Marino;

nella parte inferiore e nelle estremità laterali superiori « Imposta sulle merci importate »;

nella parte centrale superiore: la riproduzione della Statua della Libertà;

sotto la rappresentazione della statua: l'importo del valore in lire espresso in lire ed in cifre, ovvero la locuzione « franchigia »;

al di sotto di dette diciture: il numero progressivo di ciascuna marca;

la prima sezione della marca reca la dicitura: « originale », la seconda la locuzione: « duplicato » e la terza la dizione: « matrice ».

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(13439)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

(3651004/2) Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.

PREZZO L. 100